

Contratto collettivo regionale di lavoro del personale regionale non dirigente biennio economico 2002-2003

Art. 1

(Ambito di applicazione del contratto)

1. Il presente contratto collettivo si applica al personale dell'Amministrazione regionale, del Consiglio regionale e degli Enti regionali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, escluso il personale dirigente.
2. In relazione al comma 1, laddove nel testo sia citata la "Regione", il riferimento si intende operato all'Amministrazione regionale, al Consiglio regionale e agli Enti regionali.

Art. 2

(Durata e decorrenza del contratto)

1. Il presente contratto concerne il biennio economico 2002-2003.
2. Gli effetti decorrono dal giorno della sottoscrizione, salvo diversa disposizione prevista dal contratto stesso.
3. Il presente contratto conserva la sua efficacia sino alla stipulazione del successivo.

Art. 3

(Aumenti retributivi)

1. Al personale regionale sono corrisposti, con decorrenza 01/01/2002, gli aumenti retributivi mensili lordi definiti nella tabella A allegata.
2. Al personale regionale sono corrisposti, con decorrenza 01/01/2003, gli aumenti retributivi mensili lordi definiti nella tabella E allegata.
3. A decorrere dall'01/01/2002 gli importi erogati a titolo di anticipazione sui miglioramenti economici riferiti al biennio 2002-2003, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del documento stralcio al CCRL riferito al quadriennio 1994-1997 area non dirigenziale, concernente "Sistema delle relazioni sindacali", vengono assorbiti dagli importi di cui ai commi 1 e 2.
4. Nella tabella F allegata viene riportato il trattamento economico tabellare annuale all'01/01/2003 comprensivo degli aumenti retributivi e come risultante dall'applicazione degli istituti economici disciplinati dal presente contratto.

Art. 4

(Effetti del nuovo trattamento economico tabellare)

1. Gli importi del trattamento economico tabellare hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sull'istituto di cui all'art. 10 della legge regionale 26.10.1987, n. 33, sul compenso per lavoro straordinario, sull'indennità di buonuscita, sul trattamento di fine rapporto, sul trattamento di quiescenza, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sull'equo indennizzo.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'articolo 3 hanno effetto integralmente alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo articolo ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza del personale comunque cessato dal servizio con diritto a pensione nei periodi di vigenza contrattuale. Agli effetti dell'indennità di buonuscita, del trattamento di fine rapporto e dell'indennità sostitutiva del preavviso si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

Art. 5

(Effetti derivanti dall'introduzione delle categorie e posizioni economiche)

1. I valori tabellari definiti all'allegato B, riferito all'art.2, comma 3, della legge regionale 13 agosto 2002 n. 20, a seguito della quale è stato introdotto il sistema delle categorie e posizioni economiche, sono rideterminati come specificato nella tabella B allegata.

Art. 6

(Applicazione degli artt. 17 e 20 della Legge Regionale 20/02)

1. In applicazione degli artt. 17 e 20 della L.R. n. 20/2002 con decorrenza 31/08/2002, vengono soppresse le seguenti posizioni economiche:

- categoria D: posizione economica D1;
- categoria C: posizioni economiche C1;
- categoria B: posizioni economiche B1-B2;
- categoria A: posizioni economiche A1-A2.

2. Con la stessa decorrenza del 31/08/2002, il personale che alla stessa data è collocato in una delle posizioni soppresse di cui al comma 1 è inquadrato con le corrispondenze di cui all'allegato B riferito all'art. 2, comma 3, della L.R. n. 20/2002 e come specificato nella tabella C allegata.
3. A far data dal 31/08/2002 le nuove categorie e posizioni economiche risultano definite con i relativi importi come specificato nella tabella D allegata.
4. L'applicazione della disposizione di cui al comma 3 avviene con riferimento alle categorie e posizioni economiche acquisite dal personale regionale in applicazione degli inquadramenti di cui all'art. 2 della L.R.

n. 20/2002 e del contratto integrativo di ente 1998-2001, area non dirigenziale di data 07/01/2004.

5. Gli aumenti contrattuali del biennio economico 2004-2005 con decorrenza 01/01/2004, stante la mancata corrispondenza temporale delle decorrenze nella soppressione delle posizioni economiche iniziali riferite al personale regionale (31/08/2002) e al personale degli enti locali (01/06/2004), saranno calcolati con riferimento alla denominazione delle posizioni economiche precedentemente in vigore, secondo la corrispondenza di cui alla tabella C allegata; per le nuove posizioni economiche iniziali si fa riferimento a quella corrispondente più elevata.

Art. 7 (Area forestale)

1. Relativamente al personale dell'area forestale le disposizioni di cui agli articoli 3, 5 e 6 si intendono riferite alle corrispondenti categorie e posizioni economiche di cui alla tabella A riferita all'art. 26 del CCRL del personale regionale non dirigente quadriennio normativo 1998-2001 di data 14/03/2005.

2. Le posizioni economiche ad esaurimento FBd* ed FBc* della categoria FB di cui alla tabella A, riferita all'art. 26 del CCRL del personale regionale non dirigente quadriennio normativo 1998-2001 di data 14/03/2005, sono soppresse.

Art. 8 (Convergenza dei trattamenti tabellari)

1. Con decorrenza 01/07/2006 si realizzerà la convergenza fra i trattamenti tabellari in vigore per i dipendenti regionali e quelli per i dipendenti degli enti locali, prevista dal verbale di intesa sottoscritto in data 06/04/2006, secondo i seguenti criteri e modalità:

- a) nello stipendio tabellare, incrementato dagli aumenti retributivi relativi al biennio economico 2004-2005, viene conglobata l'indennità integrativa speciale in godimento;
- b) per il raggiungimento del valore dello stipendio tabellare, così come definito nel citato verbale di intesa, ove necessario, verrà utilizzata una quota del maturato economico individuale in godimento pari alla differenza fra lo stipendio come definito alla lettera a) e quello di convergenza;
- c) qualora lo stipendio tabellare in godimento, come definito alla lettera a), risultasse superiore allo stipendio tabellare di convergenza, la differenza viene riconosciuta nel maturato economico individuale;
- d) qualora il maturato economico individuale risultasse insufficiente per raggiungere il valore dello stipendio tabellare di convergenza, la differenza tra i due valori viene attribuita a titolo di aumento contrattuale;
- e) la convergenza avverrà nelle categorie e posizioni economiche corrispondenti a quelle di appartenenza.

Art. 9 (Collegio arbitrale di disciplina)

1. Il comma 1 dell'art. 21 del CCRL stipulato il 14/03/2005, relativo al personale regionale non dirigente del comparto unico, quadriennio normativo 1998-2001, è sostituito dal seguente:

"Il Collegio arbitrale di disciplina è nominato dalla Giunta regionale ed è composto da un soggetto esterno all'Amministrazione regionale, esperto in diritto del lavoro, con funzioni di Presidente, da due rappresentanti dell'Amministrazione appartenenti alla categoria dirigenziale e da due rappresentanti dei dipendenti appartenenti ad una categoria non inferiore a quella cui appartiene il dipendente al quale è stata irrogata la sanzione. Il Presidente è scelto dalla Giunta regionale nell'ambito di un elenco di esperti designati congiuntamente, ogni 5 anni, dal Direttore centrale organizzazione, personale e sistemi informativi e dalle organizzazioni sindacali rappresentative; in caso di mancato accordo in ordine alla designazione degli esperti trova applicazione, in relazione a ciascuna richiesta di pronunciamento, l'articolo 810 del codice di procedura civile: a tal fine la sede dell'arbitrato si reputa sita in Trieste. Al fine della designazione congiunta il Direttore centrale organizzazione, personale e sistemi informativi propone alle organizzazioni sindacali rappresentative una serie di almeno 5 nominativi rispetto ai quali le organizzazioni sindacali, entro 30 giorni dal ricevimento, sono chiamati ad esprimere il proprio assenso. L'accordo in merito alla designazione congiunta si intende raggiunto qualora l'assenso venga espresso da organizzazioni sindacali che rappresentino nel loro complesso almeno il 51 % di rappresentatività."

2. Al comma 3 dell'art. 21 del CCRL stipulato il 14/03/2005 relativo al personale regionale non dirigente del comparto unico, quadriennio normativo 1998-2001, dopo le parole "decorso quaranta giorni dalla richiesta senza che la Giunta regionale abbia provveduto alla nomina del Collegio arbitrale di disciplina, la sanzione resta senza effetto" sono aggiunte le parole: "il termine di quaranta giorni resta sospeso durante il periodo necessario al raggiungimento dell'accordo funzionale alla definizione della designazione congiunta di cui al comma 1, ovvero, in caso di mancato accordo, durante il tempo necessario alla designazione disposta ai sensi dell'art. 810 c.p.c.".

Art. 10 (Composizione delle delegazioni)

1. Ai fini della contrattazione collettiva integrativa aziendale la Regione individua il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, cui compete la stipula del contratto, nonché i componenti della stessa che non devono avere interesse nella trattativa.

2. Per le organizzazioni sindacali, la delegazione è composta:

- a) dalla RSU;
b) dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del presente contratto.

Art. 11

(Fondo per la contrattazione collettiva integrativa)

- Il Fondo per la contrattazione collettiva integrativa viene incrementato dei seguenti importi:
 - € 3.370.000,00 per l'anno 2002;
 - € 390.000,00 per l'anno 2003 e seguenti.
- Il contratto normativo del Comparto unico per il quadriennio 2002-2005 disciplinerà organicamente la materia, individuando le risorse da destinare al Fondo, con particolare riferimento ai risparmi contrattuali, nonché le modalità di utilizzo dello stesso.
- Le risorse non spese nell'annualità di competenza possono essere utilizzate negli anni successivi.

Art. 12

(Norma transitoria)

- In attesa della disciplina prevista dall'articolo 11 comma 2 i risparmi contrattuali definiti dalla normativa vigente confluiscono nel fondo per la contrattazione integrativa.
- In via transitoria le risorse del Fondo per la contrattazione collettiva integrativa accantonate, anche precedentemente alla definizione del contratto giuridico del Comparto unico per il quadriennio 2002-2005 nell'ambito del quale saranno individuate le materie da disciplinarsi in contrattazione collettiva integrativa, possono essere utilizzate per l'applicazione degli istituti previsti dall'articolo 3, comma 3, delle lettere f) e g) del CCRL del personale regionale non dirigente, quadriennio normativo 1998-2001, stipulato in data 14/03/2005.

Art. 13

(Norme finanziarie)

- Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 6 sono a carico del bilancio regionale.

Art. 14

(Disposizioni finali)

- Per tutto quanto non espressamente definito dal presente contratto si continua ad applicare la disciplina di cui al precedente contratto.

NOTA CONGIUNTA

Le parti concordano che la riduzione di 2 giornate di riposo sostitutive delle festività soppresse, già disciplinate all'articolo 14 del CCRL 1994-97, prevista dal punto 8 del verbale di intesa del 06/04/2006 si confermi compensata con un importo da determinarsi in sede di contrattazione.

La corrispondente fruizione di 2 giorni di permesso non retribuito, prevista nel suddetto verbale, viene garantita con le modalità in vigore per le giornate di riposo sostitutive di festività soppresse.

Le parti ritengono che tale fruizione debba essere considerata utile ai fini previdenziali e di quiescenza. L'eventuale trattenuta, a fronte della fruizione dei suddetti permessi, avverrà per un importo corrispondente a quello contrattualmente quantificato.

TABELLA A

riferita all'art.3, comma 1.

Qualifiche funzionali	Incremento mensile
Funzionario	53,31
Consigliere	46,05
Segretario maresciallo	39,80
Coadiutore Guardia	33,81
Agente tecnico	32,60
Commesso	29,77

TABELLA B

riferita all'art. 5, comma 1.

Categorie e posizioni economiche	Tabellare annuale allegato B, art. 2 L.R. 20/2002	Incremento tabellare mensile	Incremento tabellare annuale	Tabellare annuale al 31/8/2002
D8	18.036,22	53,31	639,72	18.675,94
D7	16.578,27	50,82	609,84	17.188,11
D6	15.416,24	48,33	579,96	15.996,20
D5	14.724,70	46,05	552,60	15.277,30
D4	13.658,74	44,07	528,84	14.187,58
D3	12.892,31	42,09	505,08	13.397,39
D2	11.911,04	39,80	477,60	12.388,64

D1	10.655,35	35,16	421,92	11.077,27
C8	11.981,80	41,94	503,28	12.485,08
C7	11.516,99	39,83	477,96	11.994,95
C6	11.155,47	38,41	460,92	11.616,39
C5	10.808,41	37,30	447,60	11.256,01
C4	10.394,73	36,50	438,00	10.832,73
C3	10.139,08	35,49	425,88	10.564,96
C2	9.661,36	33,81	405,72	10.067,08
C1	9.217,21	32,26	387,12	9.604,33
B8	10.019,26	36,26	435,12	10.454,38
B7	9.691,83	35,52	426,24	10.118,07
B6	9.462,01	34,84	418,08	9.880,09
B5	9.097,90	33,95	407,40	9.505,30
B4	8.836,06	33,03	396,36	9.232,42
B3	8.559,24	32,60	391,20	8.950,44
B2	7.925,03	30,12	361,44	8.286,47
B1	7.726,20	29,36	352,32	8.078,52
A8	8.506,05	32,48	389,76	8.895,81
A7	8.225,61	31,82	381,84	8.607,45
A6	7.964,28	31,19	374,28	8.338,56
A5	7.757,70	30,90	370,80	8.128,50
A4	7.648,21	30,59	367,08	8.015,29
A3	7.443,18	29,77	357,24	7.800,42
A2	7.171,00	28,68	344,16	7.515,16
A1	6.958,22	27,83	333,96	7.292,18

TABELLA C
riferita all'art. 6, comma 2.

Tabella di corrispondenza in applicazione degli artt. 17 e 20 della L.R. 20/2002	
Inquadramento pre-applicazione artt. 17 e 20 della L.R. 20/2002	Inquadramento post-applicazione artt. 17 e 20 della L.R. 20/2002
	D8
D8	D7
D7	D6
D6	D5
D5	D4
D4	D3
D3	D2
D2	
D1	D1
	C8
C8	C7
C7	C6
C6	C5
C5	C4
C4	C3
C3	C2
C2	
C1	C1
	B8
	B7
B8	B6
B7	B5
B6	B4
B5	B3
B4	B2
B3	
B2	B1
B1	
	A8
	A7
A8	A6
A7	A5
A6	A4

A5	A3
A4	A2
A3	A1
A2	
A1	

TABELLA D
riferita all'art. 6, comma 3.

Tabella di corrispondenza in applicazione degli artt. 17 e 20 della L.R. 20/2002			
Retribuzione tabellare pre-applicazione artt. 17 e 20 della L.R. 20/2002		Retribuzione tabellare post-applicazione artt. 17 e 20 della L.R. 20/2002	
		D8	20.217,29
D8	18.675,94	D7	18.675,94
D7	17.188,11	D6	17.188,11
D6	15.996,20	D5	15.996,20
D5	15.277,30	D4	15.277,30
D4	14.187,58	D3	14.187,58
D3	13.397,39	D2	13.397,39
D2	12.388,64	D1	12.388,64
D1	11.077,27		
		C8	14.014,98
C8	12.485,08	C7	12.485,08
C7	11.994,95	C6	11.994,95
C6	11.616,39	C5	11.616,39
C5	11.256,01	C4	11.256,01
C4	10.832,73	C3	10.832,73
C3	10.564,96	C2	10.564,96
C2	10.067,08	C1	10.067,08
C1	9.604,33		
		B8	11.136,17
		B7	10.791,81
B8	10.454,38	B6	10.454,38
B7	10.118,07	B5	10.118,07
B6	9.880,09	B4	9.880,09
B5	9.505,30	B3	9.505,30
B4	9.232,42	B2	9.232,42
B3	8.950,44	B1	8.950,44
B2	8.286,47		
B1	8.078,52		
		A8	10.088,44
		A7	9.781,59
A8	8.895,81	A6	8.895,81
A7	8.607,45	A5	8.607,45
A6	8.338,56	A4	8.338,56
A5	8.128,50	A3	8.128,50
A4	8.015,29	A2	8.015,29
A3	7.800,42	A1	7.800,42
A2	7.515,16		
A1	7.292,18		

TABELLA E
riferita all'art. 3, comma 2.

Categorie e posizioni economiche	Incremento mensile
D8	62,61
D7	57,84
D6	56,46
D5	53,70
D4	51,16
D3	48,97
D2	46,77
D1	44,40
C8	51,11
C7	45,53
C6	44,26
C5	42,68
C4	41,44
C3	40,61
C2	39,54
C1	37,68
B8	42,92
B7	41,59
B6	40,29
B5	39,47
B4	38,71
B3	37,30
B2	36,71
B1	36,30
A8	40,93
A7	39,68
A6	36,09
A5	35,36
A4	34,66
A3	34,40
A2	33,65
A1	32,75

TABELLA F
riferita all'art. 3, comma 4.

Categorie e posizioni economiche	Tabellare annuale allegato B, art. 2 L.R. 20/2002	Incremento tabellare annuale	Retribuzione tabellare pre-applicazione artt. 17 e 20 della L.R. 20/2002 al 31.8.2002	Categorie e posizioni economiche	Retribuzione tabellare post-applicazione artt. 17 e 20 della L.R. 20/2002	Incremento tabellare annuale dall' 1.1.2003	Tabellare annuale dall' 1.1.2003
				D8	20.217,29	751,36	20.968,65
D8	18.036,22	639,72	18.675,94	D7	18.675,94	694,08	19.370,02
D7	16.578,27	609,84	17.188,11	D6	17.188,11	677,52	17.865,63
D6	15.416,24	579,96	15.996,20	D5	15.996,20	644,40	16.640,60
D5	14.724,70	552,60	15.277,30	D4	15.277,30	613,92	15.891,22
D4	13.658,74	528,84	14.187,58	D3	14.187,58	587,64	14.775,22
D3	12.892,31	505,08	13.397,39	D2	13.397,39	561,24	13.958,63
D2	11.911,04	477,60	12.388,64	D1	12.388,64	532,80	12.921,44
D1	10.655,35	421,92	11.077,27				
				C8	14.014,98	613,31	14.628,29
C8	11.981,80	503,28	12.485,08	C7	12.485,08	546,36	13.031,44
C7	11.516,99	477,96	11.994,95	C6	11.994,95	531,12	12.526,07
C6	11.155,47	460,92	11.616,39	C5	11.616,39	512,16	12.128,55
C5	10.808,41	447,60	11.256,01	C4	11.256,01	497,28	11.753,29
C4	10.394,73	438,00	10.832,73	C3	10.832,73	487,32	11.320,05
C3	10.139,08	425,88	10.564,96	C2	10.564,96	474,48	11.039,44
C2	9.661,36	405,72	10.067,08	C1	10.067,08	452,16	10.519,24
C1	9.217,21	387,12	9.604,33				
				B8	11.136,17	515,01	11.651,18

				B7	10.791,81	499,09	11.290,90
B8	10.019,26	435,12	10.454,38	B6	10.454,38	483,48	10.937,86
B7	9.691,83	426,24	10.118,07	B5	10.118,07	473,64	10.591,71
B6	9.462,01	418,08	9.880,09	B4	9.880,09	464,52	10.344,61
B5	9.097,90	407,40	9.505,30	B3	9.505,30	447,60	9.952,90
B4	8.836,06	396,36	9.232,42	B2	9.232,42	440,52	9.672,94
B3	8.559,24	391,20	8.950,44	B1	8.950,44	435,60	9.386,04
B2	7.925,03	361,44	8.286,47				
B1	7.726,20	352,32	8.078,52				
				A8	10.088,44	491,14	10.579,58
				A7	9.781,59	476,20	10.257,79
A8	8.506,05	389,76	8.895,81	A6	8.895,81	433,08	9.328,89
A7	8.225,61	381,84	8.607,45	A5	8.607,45	424,32	9.031,77
A6	7.964,28	374,28	8.338,56	A4	8.338,56	415,92	8.754,48
A5	7.757,70	370,80	8.128,50	A3	8.128,50	412,80	8.541,30
A4	7.648,21	367,08	8.015,29	A2	8.015,29	403,80	8.419,09
A3	7.443,18	357,24	7.800,42	A1	7.800,42	393,00	8.193,42
A2	7.171,00	344,16	7.515,16				
A1	6.958,22	333,96	7.292,18				